

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
TATARELLA, CASSANO, BORTONE, LIUZZI, PIACQUADIO PER L'ISTI-
TUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PUGLIA.

Colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge tende ad istituire nella nostra Regione " l'ufficio del Difensore civico per la legalità e la giustizia nell'amministrazione regionale ".

L'ufficio del Difensore civico é previsto espressamente in tre Statuti regionali (Liguria, Lazio, Toscana) ed é stato realizzato in Liguria e Toscana.

La mancata previsione statutaria, malgrado una proposta in tal senso del consigliere regionale Calvario, non é ostativa alla istituzione dell'ufficio del Difensore civico, così, come per esempio, rileva sul "Corriere della Sera" del 13 giugno 1974 il magistrato Michele Maiella ("nulla impedisce alle altre Regioni di legiferare al riguardo, pur in mancanza di una norma statutaria").

Essendo quindi possibile istituire l'ufficio del Difensore civico a prescindere dalla statutaria previsione di principio, occorre in Puglia, nel quadro della partecipazione garantita e fissata dallo Statuto, regolare con legge regionale l'istituto giuridico del Difensore civico a garanzia dei cittadini.

Tale istituto, nato in Svezia circa due secoli or sono, trova già la sua spiegazione nell'analisi del significato del termine della vecchia lingua danese ("Ombudsman" - "l'uomo contro gli abusi"), dovrebbe e potrebbe tutelare tutti i cittadini contro i ricorrenti abusi della pubblica amministrazione che tutti dicono di voler eliminare.

In verità l'esperienza dell'istituzione del Difensore civico (Liguria e Toscana) é stata deludente in quanto il compito del Difensore civico volutamente é stato limitato solo ai casi segnalati "a richiesta

dei singoli cittadini".

Come ha rilevato il consigliere regionale della Toscana Andreoni, nel dibattito al Consiglio regionale toscano, si è ridotto l'istituto ad una specie di "ente di patronato senza veri e propri poteri" mentre la presente proposta di legge cerca di allargare gli interventi del Difensore civico anche ai casi "venuti a conoscenza direttamente e segnalati dalla stampa" (art. 2) per sottolineare il ruolo pubblico e autonomo del Difensore civico così come la ratio, lo spirito e l'esperienza dell'istituto negli altri Paesi impongono e suggeriscono.

La presente proposta di legge vuole inoltre aprire il discorso sulla potestà di intervento del Difensore civico anche per i casi soggetti all'esame dei Comitati e delle sezioni di controllo, chiedendo dati e chiarimenti in merito.

Allargando e non restringendo i compiti dell'istituto, come è stato fatto invece in Liguria e Toscana, si offre più garanzia al cittadino e si assicura la partecipazione in termini più ~~efficaci~~ reali.

Tolani
Tucci
Bisconti
Mancini
S. G.

PROPOSTA DI LEGGE DEI CONSIGLIERI REGIONALI TATARELLA, CASSANO,
BORTONE, LIUZZI, PIACQUADIO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE
CIVICO DELLA REGIONE PUGLIA.

Istituzione

Art. 1

La Regione Puglia istituisce l'ufficio del Difensore civico per la legalità e la giustizia nell'amministrazione regionale con sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.

La presente legge regola i compiti, le funzioni, la nomina dell'ufficio del Difensore civico.

Compiti

Art. 2

"Al Difensore civico é affidato il compito di curare su richiesta di cittadini, enti, associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche in corso presso la Regione, gli enti, le aziende dipendenti, segnalando agli organi di competenza eventuali ritardi, irregolarità, disfunzioni, negligenze."

Se, nel caso dell'esame dei casi segnalati, il Difensore civico riscontra analogie con casi e pratiche similari di altri cittadini, interviene anche per questi ultimi.

Il Difensore civico, su richiesta dei cittadini, enti, associazioni che hanno interesse a pratiche sottoposte all'esame degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e su quelli della Regione, ha la facoltà di sollecitare l'iter previsto dalle leggi e chiedere notizie in merito agli organi competenti.

Il Difensore civico, per i casi di propria iniziativa e per i casi venuti a conoscenza direttamente o segnalati dalla stampa, ha la facoltà riconosciuta dal 3° comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia ai

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE MSI
ESTRAMURALE CAPRUZZI - TEL. 99.59.49
BARI

consiglieri regionali, di "ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni della Regione, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici regionali".

Il Difensore civico ha altresì la facoltà riconosciuta dall'ultimo comma della legge regionale n. 2 del 21.1.1972 ("Norme per il funzionamento degli organi di controllo della Regione sugli atti degli enti locali") ai "consiglieri regionali di ottenere copia dei provvedimenti adottati e di tutti gli atti preparatori".

Procedimenti

Art. 3

Appena il Difensore civico chiede al responsabile dell'ufficio competente di esaminare congiuntamente e preliminarmente la pratica entro 5 gg. e fissa, nel limite massimo di 20 giorni, il termine massimo per la definizione della stessa informando il cittadino e gli organi statutari della Regione.

Il Difensore civico segnala agli organi statutari della Regione:

- a) gli impedimenti e i ritardi verificatisi successivamente ai termini fissati dal comma precedente;
- b) tutte le osservazioni e le violazioni riscontrate nell'esame del caso ai fini di assicurare la funzionalità, l'imparzialità e la regolarizzazione dell'attività amministrativa.

Il responsabile dell'ufficio e i funzionari che inefficcano, ritardino o intralcino l'opera e lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico sono soggetti alle sanzioni previste dal titolo VIII della legge 25 marzo 1974 n. 18.-

Relazione al Consiglio, alla Giunta e agli organi di controllo

Art. 4

Il Difensore civico invia a fine d'anno una relazione dettagliata sul-

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE MSI
ESTRAMURALE CAPRUZZI - TEL. 39.55.49
BARI

L'attività svolta, corredata da suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta Regionale e alla Presidenza del Consiglio Regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, alla Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato-stampa o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

I consiglieri regionali nei confronti dell'ufficio del Difensore civico hanno i poteri di richiesta di notizie e di esame di atti previsti dal 3° comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione è valida se:

- a) al 1° scrutinio il designato ottiene l'unanimità;
- b) al 2° scrutinio il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione;
- c) al 3° scrutinio il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico o privato, professione e cariche elettive.

Il Difensore civico dev'essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE MSI
ESTRAMURALE CAPRUZZI - TEL. 36.55.49
B A R I

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifica causa di ineleggibilità o per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Regionale - a maggioranza dei due terzi - revoca il mandato.

Art. 8

La spesa necessaria per il funzionamento dell'ufficio é imputata allo apposite capitolo del Bilancio della Regione.

Al Difensore civico spettano le indennità previste per i Consiglieri regionali.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione II Commissione Consiliare per il 1984
Il Presidente